



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori PINZGER, THALER AUSSERHOFER e MALAN**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MARZO 2012**

Disposizioni in materia di commenti diffamatori su *internet*

ONOREVOLI SENATORI. – Nella società dell'informazione assumono sempre maggiore rilevanza i commenti e le opinioni immessi in rete mediante siti *internet*, *blog*, *social network* e strumenti analoghi.

Alla luce di tale fenomeno, suscettibile di influenzare in modo determinante l'andamento dei mercati, si rende opportuno un intervento volto ad evitare che il diritto alla libera manifestazione del pensiero sancito dall'articolo 21 della Costituzione si possa tradurre, grazie all'ausilio offerto dalla tecnologia, nella licenza di offendere e vilipendere senza doverne rispondere.

Il problema è particolarmente avvertito nel settore turistico, che negli ultimi anni ha registrato il proliferare di siti volti ad offrire consigli ai viaggiatori, recensioni sui servizi e servizi analoghi.

I contenuti che gli utenti generano e pubblicano su tali siti possono costituire lo strumento attraverso il quale si realizzano attività di sviamento della concorrenza e concorrenza sleale.

Il presente disegno di legge focalizza l'attenzione sul caso delle comunicazioni diffuse in rete in maniera anonima, suscettibili di cagionare ad altri un danno ingiusto senza che il responsabile del danno possa essere chiamato a risponderne.

In particolare, vengono definiti gli ambiti di responsabilità del gestore del sito *internet*, affermandone la responsabilità nei casi in cui egli si rifiuti di comunicare all'interessato le generalità dell'autore di una comunicazione o di rimuovere una comunicazione potenzialmente lesiva.

In questo modo, viene consentito al gestore di svolgere la propria attività senza necessità di esercitare un controllo preventivo sulle comunicazioni inviate dagli utenti, con l'unico onere (non si tratta di un obbligo) di provvedere all'identificazione degli stessi.

Il gestore potrà essere chiamato a rispondere di eventuali danni causati dalle comunicazioni effettuate da terzi ed ospitate sul proprio sito unicamente se rifiuterà di comunicare al danneggiato le generalità dell'autore di una comunicazione lesiva o di cessarne la pubblicazione, in quanto con tali atti egli autonomamente deciderà di assumersi la paternità della comunicazione o comunque di dividerne i contenuti.

Il disegno di legge prevede infine, in conformità agli orientamenti della Corte di cassazione (ordinanza 8 maggio 2002, n. 6591), che la competenza territoriale va individuata nel foro dove risiede il danneggiato.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. All'articolo 2043 del codice civile, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:

«Se il fatto di cui al primo comma consiste in una comunicazione pubblicata da un terzo su un sito *internet* o comunque effettuata a distanza per via elettronica, il gestore del sito *internet* o del servizio di comunicazione per via elettronica che non la rimuova entro sette giorni dalla richiesta del soggetto leso è responsabile in solido con l'autore della comunicazione stessa.

Se la comunicazione di cui al secondo comma è pubblicata in forma anonima, è responsabile il gestore del sito *internet* o del servizio di comunicazione per via elettronica, salvo che egli non comunichi al soggetto leso, entro sette giorni dalla richiesta, le generalità dell'autore della comunicazione stessa».

2. Dopo l'articolo 19 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 19-bis. - (*Competenza del giudice*). - Nei casi di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 2043 del codice civile è competente il giudice del luogo in cui l'attore ha la residenza o il domicilio o la sede».

